

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2532

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**PIERACCINI, PERRINO, FERRONI, PINTO, DINDO, GATTO
SIMONE, MENCHINELLI, CHIARIELLO, ORLANDI, FER-
MARIELLO, CAROLI, ARENA, VIGNOLA, VERONESI, PEN-
NACCHIO, ALBANESE, DE MATTEIS, BERMANI, BARDI,
CELIDONIO, CIPELLINI, CASTELLACCIO, MINNOCCI, CA-
VEZZALI, CATELLANI, GATTI CAPORASO ELENA, AR-
NONE, ALBERTINI, ARCUDI, DE LEONI**

**APPROVATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, EMI-
GRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 20 maggio 1970 (Stampato n. 1026)

Miglioramento delle prestazioni economiche
a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 21 maggio 1970*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale è corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni, un'indennità giornaliera pari a quella che spetterebbe in caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio e in costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei

loro confronti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Detta indennità, da corrispondere anche durante le domeniche e le festività, non potrà comunque essere inferiore a lire 1.200 giornaliere e continuerà ad essere erogata in tale misura minima, quando venga a cessare il trattamento economico di cui al comma precedente, fino alla cessazione del ricovero o della cura ambulatoriale.

L'indennità è maggiorata per i familiari, considerati a carico dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria.

Ai familiari a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in luogo di cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennità minima di lire 1.200 giornaliere è ridotta alla metà.

L'indennità predetta di ricovero o di cura ambulatoriale non è dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore abbia diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione.

ART. 2.

Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti da forma tubercolare, per la durata di 12 mesi una indennità post-sanatoriale di lire 2.000 giornaliere, maggiorata di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria per ogni familiare a carico. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità giornaliera prevista dall'articolo precedente.

L'indennità post-sanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540; è ridotta alla metà per i familiari a carico degli assicurati.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è sostituito dal seguente: « L'indennità post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura. In caso di grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia responsabile, può essere trasferito in altra istituzione sanitaria, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e della Commissione degenti ».

ART. 3.

Agli assicurati fruanti di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche nel corso del mese di dicembre, è corrisposto per le feste natalizie un assegno speciale nelle seguenti misure:

lire 25.000, più lire 3.000 di maggiorazione per ogni familiare a carico, agli assistiti per assicurazione propria;

lire 15.000 agli assistiti in qualità di familiari a carico del lavoratore assicurato.

ART. 4.

Agli assicurati per tubercolosi assistiti con ricovero in luogo di cura e dimessi per guarigione o stabilizzazione competente, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2 della presente legge, un assegno permanente di cura o di sostentamento di lire 240.000 annue, cumulabile con qualsiasi altra pensione o trattamento sostitutivo, qualora siano accertate le minorazioni previste per la concessione della pensione di invalidità secondo le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Ai familiari a carico degli assicurati l'indennità di cui sopra è concessa nella misura di lire 120.000 annue, qualora siano accertate minorazioni che riducano dei due terzi la loro capacità lavorativa.

ART. 5.

La misura del sussidio giornaliero a titolo di assistenza durante il ricovero e dopo il ricovero, in favore dei cittadini non abbienti, il cui reddito imponibile sia inferiore a lire 960.000 annue, colpiti da tubercolosi ed assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari, è così fissata:

1) durante il ricovero:

lire 650 giornaliero più la maggiorazione di lire 180 per ciascun figlio, fratello, sorella o equiparato a carico, di lire 150 per il coniuge, di lire 90 per ciascun genitore o equiparato a carico;

2) successivamente ad un ricovero di durata non inferiore a 60 giorni e per la durata di un anno:

a) per i capi famiglia: lire 1.300 giornaliero più le maggiorazioni, indicate al precedente punto 1), per i familiari a carico;

b) per i non capi famiglia: lire 650 giornaliero.

Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti, che nel corso del mese di dicembre fruiscano di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche viene corrisposto un assegno natalizio di lire 12.000.

ART. 6.

I ricoveri di primo intervento in ospedale per tubercolosi debbono essere considerati urgenti in ogni caso e all'uopo saranno applicate le norme previste dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

ART. 7.

Le prestazioni previste dagli articoli precedenti decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Il relazione al maggior onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, la misura del contributo per l'assicurazione stessa, prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

All'onere di lire 3 miliardi e 800 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 5 si farà fronte con un corrispondente aumento degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1205 e 1212 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Per l'anno finanziario 1970, all'onere di cui al comma precedente, si provvederà per lire 2 miliardi e 300 milioni mediante riduzione di pari importo dei fondi stanziati al capitolo 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; e per la residua somma di lire 1 miliardo e 500 milioni mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, da riferirsi alla voce « Regolazioni finanziarie varie ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.